



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

**ETICA E DEONTOLOGIA NELLA PROFESSIONE
DELL'INGEGNERE**

**IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE DI BARI
REGOLAMENTI ED ATTIVITA'**

RELATORE

ing. Leonardo Lenoci

PRESIDENTE DEL CDT BARI

**VILLA ROMANAZZI CARDUCCI
BARI 20 DICEMBRE 2017**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 24 giugno 1923 n. 1395

“Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti”

Regio Decreto 23 Ottobre 1925, n. 2537

“Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto”

Legge 25 aprile 1938 n.897

“Norme sulla obbligatorietà di iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”

DM 1 ottobre 1948

“Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri”

DPR 7 agosto 2012 n. 137

“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.

Legge 24 giugno 1923, n. 1395.

**Disposizioni per la tutela del titolo e dell'esercizio
professionale degli ingegneri e degli architetti.**

Art. 5.

Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti attribuzioni:

omissis

4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si **rendessero colpevoli nell'esercizio della professione** con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.

Regio Decreto 23 Ottobre 1925, n. 2537

“Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto”

Art. 45

Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunciare contro gli iscritti all'Albo sono:

1° L'avvertimento consiste nel rimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.

2° La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

3° La sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi.

4° La cancellazione dall'albo.

D. P.R. 7 agosto 2012 , n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 4

Libera concorrenza e pubblicita' informativa

- 1.** E' ammessa con ogni mezzo la pubblicita' informativa avente ad oggetto l'attivita' delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
- 2.** La pubblicita' informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
- 3.** La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206 e 2 agosto 2007, n. 145

Art. 5

Obbligo di assicurazione

1. **Il professionista e' tenuto a stipulare**, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.

Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce **illecito disciplinare**.

3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi **dodici mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7

Formazione continua

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo.

La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce **illecito disciplinare.**

Capo I
Disposizioni generali
Art. 8

Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

1. Presso i Consigli dell'Ordine o Collegio Territoriali sono istituiti **Consigli di Disciplina Territoriali** cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo.

2. I Consigli di Disciplina Territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti.

I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con piu' di tre componenti, sono comunque composti da **tre consiglieri** e sono presieduti dal componente con maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianita' anagrafica.

3. Ferma l'incompatibilita' tra la carica di Consigliere dell'Ordine o Collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale.

I Consiglieri componenti dei Consigli di Disciplina territoriali sono nominati dal **Presidente del Tribunale** nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio.

L'elenco di cui al periodo che precede e' composto da un numero di nominativi **pari al doppio del numero dei consiglieri** che il Presidente del Tribunale e' chiamato a designare.

I criteri in base ai quali e' effettuata la proposta dei Consigli dell'Ordine o collegio e la designazione da parte del Presidente del Tribunale, **sono individuati con regolamento adottato**, entro **novanta giorni** dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianita' d'iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianita' anagrafica.

Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianita' d'iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianita' anagrafica.

5. All'immediata **sostituzione** dei componenti che siano venuti meno a **causa di decesso, dimissioni o altra ragione**, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.

6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.

7. Presso i Consigli Nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti **Consigli di Disciplina Nazionali** cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

8. I Consiglieri dei Consigli Nazionali dell'Ordine o Collegio che esercitano funzioni disciplinari **non possono esercitare funzioni amministrative.** Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i Consigli Nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del Ministro vigilante.

9. Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina Nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo.

10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai Consigli dell'Ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

12. Il Ministro vigilante puo' procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente.

Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facolta' di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.



BOLLETTINO UFFICIALE

del Ministero della Giustizia Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 2012

Art. 3 (Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

1. La carica di consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di consigliere, revisore o qualunque altro incarico direttivo del corrispondente Consiglio territoriale e con la carica di consigliere del Consiglio Nazionale.

2. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali che risultino, nel corso del loro mandato, nelle condizioni di cui al successivo art. 4, comma 4, **inclusa la sospensione dall'Albo per il mancato versamento della quota di iscrizione,** decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 5, comma 8.

Art. 4 (Requisiti di onorabilità e professionalità)

1. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal **Presidente del Tribunale** nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo Consiglio territoriale.

4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:

- di essere iscritti all'Albo degli Ingegneri da almeno **5 anni**;

- di **non avere legami di parentela o affinità** entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell'Ordine;
- di **non avere legami societari** con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio territoriale dell'Ordine;
- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - **alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno** per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica,
 - ovvero **per un delitto in materia tributaria**;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a **due anni** **per un qualunque delitto non colposo**;

di **non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali** disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di **non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni** precedenti la data di presentazione della propria candidatura.

Art. 6 (Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse)

1. Il componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interesse **ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento** che determina tale condizione ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile, dandone immediata comunicazione agli altri componenti il Collegio di disciplina.

art.51 cpc (astensione del giudice)

- 1) *se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
 - 2) *se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
 - 3) *se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*
 - 4) *se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
 - 5) *se e' tutore, curatore (amministratore di sostegno), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.*
- In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.*

Qualora non vi provveda spontaneamente, egli **potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto al procedimento disciplinare**, secondo le modalità stabilite dall'articolo 52 del codice di procedura civile e dalle pertinenti disposizioni che regolano l'esercizio della funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo degli Ingegneri. Il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina.

2. Ai fini dell'individuazione delle **situazioni di conflitto di interessi** si applica l'art. 3 della legge 20 luglio 2004, n. 215. Integra la situazione di conflitto di interessi per il consigliere, oltre alle ipotesi previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile, **l'aver intrattenuto rapporti lavorativi o l'aver collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il soggetto il cui esposto ha determinato l'avvio del procedimento.**

ART. 3. legge 20 luglio 2004, n. 215 - (Conflitto di interessi).

1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico.

Nota all'art. 3:

- Il testo dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990, è il seguente:

«Art. 7 (Controllo). - 1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'art. 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa, anche attraverso: a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa; b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle, deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa. 2. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese: a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti; b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.».

Qual'è la differenza tra ETICA e DEONTOLOGIA?

Sono due sinonimi?

Sono due concetti ben distinti?

Nella professione, qualunque essa sia, non si può prescindere dal rispetto di un determinato **codice comportamentale**.

Sono due concetti diversi con etimologie diverse

La parola **Etica** deriva da “èthos” che significa “**comportamento**”, modo di comportarsi.

Si tratta di una branca della filosofia che parla della scelta dell'uomo tra il bene e il male.

L'Etica studia la condotta degli esseri umani e i criteri in base ai quali si valutano i comportamenti e le scelte.

L'Etica è quindi

- sia un **insieme di norme e di valori** che regolano il comportamento dell'uomo in relazione agli altri;
- sia **un criterio** che permette all'uomo di giudicare i comportamenti, propri e altrui, ovvero distinguerli in buoni, giusti e leciti ;

La parola **Deontologia** deriva invece dalla parola greca che significa **"dovere"**.

Al di là dei principi che possono essere seguiti o seguiti in parte, ci sono alcuni comportamenti per i quali è doveroso comportarsi in un certo modo.

Alcune cose si **devono** fare altre **non si devono** fare”.

La deontologia, è letteralmente lo **"studio del dovere"**, ossia l'insieme di norme etico-sociali che disciplinano l'esercizio di una professione.

Nel campo della professione di **INGEGNERE**, esiste un **codice deontologico**, aggiornato per tener conto delle nuove normative imposte dalle leggi di riforma dell'ordinamento delle professioni.

Il Codice Deontologico rappresenta l'insieme delle norme finalizzate alla tutela dei valori e interessi generali connessi all'esercizio professionale e del decoro della professione.

Nell'esercizio della professione, gli iscritti all'Albo sono tenuti a rispettare le norme di deontologia professionale, regole etiche e comportamentali a garanzia della collettività e dei colleghi.

il Codice Deontologico ha una forma prescrittiva, (“il professionista deve”, “il professionista” ha l'obbligo)

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI ITALIANI

Capo I - Parte generale

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

Capo II - Doveri generali

Art. 3 - Doveri dell'ingegnere

Art. 4 - Correttezza

Art. 5 - Legalità

Art. 6 - Riservatezza

Art. 7 - Formazione e aggiornamento

Art. 8 - Assicurazione professionale

Art. 9 - Pubblicità informativa

Art. 10 - Rapporti con il committente

Art. 11 - Incarichi e compensi

Art. 12 - Svolgimento delle prestazioni

Capo III - Rapporti interni

Art. 13 - Rapporti con colleghi e altri professionisti

Art. 14 - Rapporti con collaboratori

Art. 15 - Concorrenza

Art. 16 - Attività in forma associativa o societaria

Capo IV - Rapporti esterni

Art. 17 - Rapporti con le istituzioni

Art. 18 - Rapporti con la collettività

Art. 19 - Rapporti con il territorio

Capo V - Rapporti con l'ordine

Art. 20 - Rapporti con l'Ordine e con
gli organismi di autogoverno

Capo VI - Incompatibilità

Art. 21 - Incompatibilità

Art. 22 - Sanzioni

Capo VII - Disposizioni finali

Art. 23 - Disposizioni finali

Gli iscritti all'Albo degli Ingegneri del territorio nazionale hanno coscienza che l'attività dell'ingegnere è una risorsa che deve essere tutelata e che implica **doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell'ambiente** ed è decisiva per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile e per la sicurezza, il benessere delle persone, il corretto utilizzo delle risorse e la qualità della vita.

Gli ingegneri, per raggiungere nel modo migliore tali obiettivi, sono tenuti costantemente a migliorare le proprie capacità e conoscenze ed a garantire il corretto esercizio della professione secondo i

**principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e
qualità della prestazione,**

indipendentemente dalla loro posizione e dal ruolo ricoperto nell'attività lavorativa e nell'ambito professionale.

PARTE GENERALE

Art. 1 – Principi generali

1.2 Le prestazioni professionali dell'ingegnere devono essere svolte tenendo conto della tutela

della vita e della salute dell'uomo.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

2.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia è impegnato a rispettare e far rispettare il presente Codice Deontologico, anche se cittadino di altro Stato ed anche nel caso di prestazioni transfrontaliere occasionali temporanee.

2.3 Il rispetto delle presenti norme é dovuto anche per prestazioni rese all'estero, unitamente al rispetto delle norme etico deontologiche vigenti nel paese in cui viene svolta la prestazione professionale.

DOVERI GENERALI

Art. 3 - Doveri dell'ingegnere

3.1 L'ingegnere sostiene e difende il decoro e la reputazione della propria professione.

3.2 L'ingegnere accetta le responsabilità connesse ai propri compiti e dà garanzia di poter rispondere degli atti professionali svolti.

3.3 L'ingegnere deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza e deve informare la propria attività professionale ai principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità della prestazione.

3.4 L'ingegnere ha il dovere di conservare la propria autonomia tecnica e intellettuale, rispetto a qualsiasi forma di pressione e condizionamento esterno di qualunque natura.

Art. 4 - Correttezza

4.2 **L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto;** non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che per norme vigenti non le possono svolgere.

4.3 Costituisce altresì **illecito disciplinare** il comportamento dell'ingegnere che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di ingegnere o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici anche se limitatamente al periodo di sospensione.

Art. 5 - Legalità

5.1 Costituisce **illecito disciplinare** lo svolgimento di attività professionale in **mancanza di titolo in settori o sezioni diversi da quelli di competenza** o in periodo di sospensione.

Il comportamento dell'ingegnere che certifica, dichiara e attesta e la falsa esistenza di requisiti e/o presupposti per la legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi costituisce **violazione disciplinare**.

5.3 Costituisce **grave violazione deontologica**, lesiva della categoria professionale, ogni forma di partecipazione o contiguità in affari illeciti a qualunque titolo collegati o riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti al malaffare.

Il termine illecito, in diritto, indica un comportamento umano contrario all'ordinamento giuridico, in quanto costituisce **violazione di un dovere o di un obbligo posto da una norma giuridica** al quale un'altra norma ricollega una sanzione.

Art. 6 - Riservatezza

6.1 L'ingegnere deve mantenere il segreto professionale sulle informazioni assunte nell'esecuzione dell'incarico professionale.

Art. 7 - Formazione e aggiornamento

7.1 L'ingegnere deve costantemente migliorare le proprie conoscenze per mantenere le proprie capacità professionali ad un livello adeguato allo sviluppo della tecnologia, della legislazione, e dello stato dell'arte della cultura professionale.

7.2 L'ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge.

Art. 8 - Assicurazione professionale

8.1 Nei casi previsti dalla legge l'ingegnere, a tutela del committente, è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

8.2 L'ingegnere, al momento dell'assunzione dell'incarico, è tenuto a rendere noti al committente gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale.

Art. 9 - Pubblicità informativa

9.1 La pubblicità deve rispettare la dignità ed il decoro della professione deve essere finalizzata alla informazione relativamente ai servizi offerti dal professionista e può riguardare l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli posseduti, la struttura dello studio ed i compensi richiesti per le varie prestazioni.

9.2 Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie.

Art. 10 - Rapporti con il committente

10.1 L'ingegnere deve sempre operare nel legittimo interesse del committente, e informare la propria attività ai principi di integrità, lealtà, riservatezza nonché fedeltà al mandato ricevuto.

Art. 11 - Incarichi e compensi

11.3 La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi.

11.4 L'ingegnere può fornire **prestazioni professionali a titolo gratuito** solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie.

11.5 Possono considerarsi **prestazioni professionali non soggette a remunerazione** tutti quegli interventi di aiuto rivolti a colleghi ingegneri che si vengono a trovare in difficoltà.

Art. 12 - Svolgimento delle prestazioni

12.1 L'incarico professionale deve essere svolto compiutamente, con espletamento di tutte le prestazioni pattuite, tenendo conto degli interessi del committente.

12.3 **L'ingegnere deve avvertire tempestivamente il committente in caso di interruzione o di rinuncia all'incarico, in modo da non provocare pregiudizio allo stesso.**

12.4 L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente, nel caso abbia rapporti di interesse su materiali o procedimenti costruttivi proposti per lavori attinenti il suo incarico professionale, quando la natura e la presenza di tali rapporti possano ingenerare sospetto di parzialità professionale o violazione di norme di etica.

12.5 **L'ingegnere è tenuto a consegnare al committente i documenti dallo stesso ricevuti o necessari all'espletamento dell'incarico nei termini pattuiti, quando quest'ultimo ne faccia richiesta.**

RAPPORTI INTERNI

Art. 13 - Rapporti con colleghi e altri professionisti

13.1 L'ingegnere deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.

13.2 Costituisce infrazione alla regola deontologica l'utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi.

13.3 L'ingegnere deve astenersi dal porre in essere azioni che possano ledere, con critiche denigratorie o in qualsiasi altro modo, la reputazione di colleghi o di altri professionisti.

13.6 In caso di subentro ad altri professionisti in un incarico l'ingegnere subentrante deve fare in modo di non arrecare danni alla committenza ed al collega a cui subentra.

Art. 14 - Rapporti con collaboratori

14.1 L'ingegnere può ricorrere sotto la propria direzione e responsabilità a collaboratori e, più in generale, all'utilizzazione di una organizzazione stabile.

14.2 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima correttezza.

14.5 **L'ingegnere deve improntare il rapporto con collaboratori e tirocinanti alla massima chiarezza e trasparenza.**

14.6 Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, l'ingegnere è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro e compensi adeguati.

Art. 15 - Concorrenza

15.1 La concorrenza è libera e deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche secondo i principi fissati dalla normativa e dall'ordinamento comunitario.

15.2 L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

15.3 E' **sanzionabile disciplinarmente** la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma **anormalmente basso, l'ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione.**

Art. 15 - Concorrenza (segue)

15.4 L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:

- 1.** critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
- 2.** attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori;
- 3.** attribuzione a se stessi del risultato della prestazione professionale di altro professionista;
- 4.** utilizzazione della propria posizione o delle proprie conoscenze presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta persona;
- 5.** partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto del concorso;
- 6.** abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale e che possano ledere in vario modo la dignità della professione.

Art. 16 - Attività in forma associativa o societaria

16.1 Nel caso in cui l'attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta **in forma associativa o societaria** nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la direzione e responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente.

16.2 Gli ingegneri che intendono esercitare l'attività in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire

per iscritto i termini dei reciproci impegni e la durata del rapporto professionale e, nel caso di incarichi congiunti, devono rispettare i campi e i limiti di responsabilità

dei singoli membri del collegio o del gruppo ed a dichiarare tali limiti sin dall'inizio della collaborazione

Art. 16 - Attività in forma associativa o societaria

(segue)

16.3 Nel caso di associazione professionale é disciplinarmente responsabile soltanto l'ingegnere o gli ingegneri a cui si riferiscano i fatti specifici commessi

16.4 **La forma dell'esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall'operato dell'ingegnere nei confronti della committenza e della collettività.**

Del comportamento dell'ingegnere nell'ambito dell'attività della società di cui è socio, risponde deontologicamente anche la società iscritta all'Albo.

RAPPORTI ESTERNI

Art. 17 – Rapporti con le istituzioni

17.1 L'ingegnere deve astenersi dall'avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione retribuita dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati.

17.2 L'ingegnere che sia in rapporti di parentela, familiarità o frequentazione con coloro che rivestono incarichi od operano nelle istituzioni deve astenersi dal vantare tale rapporto al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale.

17.3 L'ingegnere che assume cariche istituzionali, o sia nominato in una commissione o giuria, deve svolgere il proprio mandato evitando qualsiasi abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé o per altri; non deve, inoltre, vantare tale incarico al fine di trarre utilità nella propria attività professionale.

Nello stesso modo, ove sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici, non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri derivanti da tale circostanza.

Art. 18 - Rapporti con la collettività

18.1 L'ingegnere é personalmente responsabile della propria opera nei confronti della committenza e la sua attività professionale deve essere svolta tenendo conto preminentemente della tutela della collettività.

Art. 19 - Rapporti con il territorio

19.1 L'ingegnere nell'esercizio della propria attività cerca soluzioni ai problemi a lui posti, che siano compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile, mirando alla massima valorizzazione delle risorse naturali, al minimo consumo del territorio e al minimo spreco delle fonti energetiche.

19.2 Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull'equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.

19.3 L'ingegnere non può progettare o dirigere opere abusive o difformi alle norme e regolamenti vigenti.

RAPPORTI CON L'ORDINE

Art. 20 – Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno

20.1 L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine professionale comporta il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine. **Ogni ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti richiesti.**

20.2 **L'ingegnere deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici dovuti nei confronti dell'Ordine.**

20.3 L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine, se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali.

Art. 20 – Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno (segue)

20.4 L'ingegnere che abbia ricevuto una nomina a seguito di una segnalazione da parte dell'Ordine, della Consulta/Federazione o del CNI, deve:

- a)** comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza su segnalazione dello stesso o di altri organismi;
- b)** svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
- c)** accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi ammessi dal Consiglio o da altro organismo nominante;
- d)** prestare la propria opera in forma continuativa per l'intera durata del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell'Ordine con sollecitudine la violazione di norme deontologiche, delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento dell'incarico comunque ricevuto;
- e)** presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità a mantenere l'impegno assunto;
- f)** controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori a cui si partecipa.

INCOMPATIBILITA'

Art. 21 – Incompatibilità

21.1 L'ingegnere non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello del committente o datore di lavoro siano in contrasto con i suoi doveri professionali.

21.2 Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri doveri professionali nel caso di partecipazioni a concorsi le cui condizioni del bando siano state giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti e al decoro dell'ingegnere sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata agli iscritti tempestivamente.

Art. 21 – Incompatibilità (segue)

21.3 Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, l'ingegnere che rediga o abbia redatto un Piano di Governo del Territorio, un piano di fabbricazione, o altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica nonché il programma pluriennale d'attuazione **deve astenersi**, dal momento dell'incarico fino all'approvazione, **dall'accettare da committenti privati incarichi professionali inerenti l'area oggetto dello strumento urbanistico.**

Il periodo di tempo di incompatibilità deve intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da parte dell'amministrazione committente.

Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.

Art. 21 – Incompatibilità (segue)

21.4 L'ingegnere **non può accettare la nomina ad arbitro o ausiliario del giudice** e comunque non può assumere in qualsivoglia veste **la figura di soggetto giudicante** se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita **negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.**

21.5 L'ingegnere che abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.

Art. 21 – Incompatibilità (segue)

21.6 L'ingegnere si deve astenere dall'assumere incarichi nei seguenti casi:

- a)** posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività del giudizio;
- b)** esercizio della professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
- c)** collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifiche, riparazione e manutenzione impianti, macchine apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di omologazione o collaudo.

Art. 22 – Sanzioni

22.1 La violazione delle norme di comportamento di cui ai precedenti articoli del presente Codice Disciplinare è sanzionata, a giudizio del **Consiglio di Disciplina Territoriale.**

CAPO VII

Art. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

23.1 Il presente Codice, con il relativo Regolamento di Attuazione:

a) è depositato presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati;

b) è pubblicato sul sito ufficiale del Consiglio Nazionale e, nella versione recepita ed approvata da ogni singolo Consiglio dell'Ordine, sul sito di ciascun Ordine territoriale degli Ingegneri provata da ogni singolo consiglio dell'ordine, sul sito di ciascun ordine territoriale degli ingegneri.

**ATTIVITA' SVOLTA DAL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
2013-2017**

PRATICHE PENDENTI INIZIO MANDATO	N° 186
PRATICHE TOTALI A FINE MANDATO	N° 230
PRATICHE CONCLUSE	N° 188
PRATICHE PENDENTI	N° 42

TIPOLOGIE DI ILLECITI DEONTOLOGICI RICORRENTI

Fonte CNI-CNAPPC-INARCASSA

1)ACCUSA: Mancata presentazione dichiarazione annuale INARCASSA
SANZIONE: *Sospensione dall'Albo fino ad adempiere*

2)ACCUSA: **Firmare progetti redatti da altri**
SANZIONE: *Sospensione dall'Albo 6 mesi*

3)ACCUSA: Redazione di un piano di lottizzazione assumendo l'incarico di progettazione architettonica come libero professionista incaricato dalla A.C. di cui è anche assessore
SANZIONE: *Cancellazione dall'Albo*

4)ACCUSA: emissioni di fatture per servizi inesistenti a favore di un collega
SANZIONE: *Sospensione dall'Albo 2 mesi*

5)ACCUSA: nella sua qualità di progettista, in un appalto concorso ha promosso incontri con componenti della giuria per ottenere vantaggi per l'aggiudicazione dei lavori

SANZIONE: *Cancellazione dall'Albo*

6)ACCUSA: aver assunto incarichi da committenti privati per lo svolgimento di pratiche edilizie quando aveva l'incarico di redigere una variante al PRG

SANZIONE: *Sospensione dall'Albo per 45 gg.*

7)ACCUSA: redazione del proprio **curriculum professionale** in maniera non chiara ed equivoca

SANZIONE: *Censura*

8)ACCUSA: partecipazione ad un concorso diffidato

SANZIONE: Sospensione dall'Albo per 10 gg.

9)ACCUSA: mancato versamento dei contributi associativi

SANZIONE: Sospensione fino ad adempimento

10)ACCUSA: apposto la propria firma e timbro professionale congiuntamente a quella di un geometra senza definire le rispettive competenze

SANZIONE: Censura

11)ACCUSA: partecipato ad un concorso che prevedeva la possibilità di una prestazione a titolo gratuito, nel caso in cui il committente, ente pubblico, non fosse stato in grado di reperire i fondi.

SANZIONE: Sospensione dall'Albo per 10 gg.

12)ACCUSA: svolto prestazioni professionali a titolo gratuito
SANZIONE: Censura

13)ACCUSA: apprezzamenti denigratori nei confronti di colleghi
SANZIONE: Censura

14)ACCUSA: per mancanza del godimento dei diritti civili
SANZIONE: Cancellazione dall'Albo

15) ACCUSA: gravi inadempienze contrattuali nei confronti del
committente
SANZIONE: Sospensione dall'Albo per tre mesi

16)ACCUSA: accettazione dell'incarico della D.L. senza informare colleghi che già avevano l'incarico scritto
SANZIONE: Cancellazione dall'Albo

17)ACCUSA: non aver correttamente fornito all'Ordine i chiarimenti circa il comportamento nell'esercizio della attività professionale nei confronti del committente
SANZIONE: Sospensione dall'Albo sette giorni

18) ACCUSA: mancata informazione tra colleghi nella fase di subentro in un incarico
SANZIONE: Sospensione dall'Albo per 30 gg.

19)ACCUSA: *Lesione alla dignità della figura dell'ingegnere*
SANZIONE: Sospensione dall'Albo 5 mesi

20)ACCUSA: aver sottoscritto asseverazioni di conformità (D.I.A) di opere ancora da realizzarsi quando in effetti da controlli sono risultate già realizzate.

SANZIONE: *Sospensione dall'Albo 3 giorni*

21)ACCUSA: *aver collaudato un opera in veste anche di costruttore e committente* in violazione dell'art. 7 della legge 1086/71, ora art. 67 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380

SANZIONE: *Sospensione dall'Albo 3 giorni*

22)ACCUSA: *non aver adempiuto correttamente alle obbligazioni derivanti dall'incarico ricevuto, e mai interrotto, e, in particolare, il non aver fornito ai committenti i chiarimenti richiesti, e più volte sollecitati, e la copia del progetto.*

SANZIONE: *Avvertimento*

23)ACCUSA: funzioni svolte per il Comune e contemporaneo ruolo dell'iscritto in società immobiliare

SANZIONE: Censura

24)ACCUSA: *Le risultanze di un procedimento penale, e la condotta illecita ivi emersa, anche se non sia stata commessa nell'ambito dello stretto esercizio della professione, costituiscono una notizia che rileva sotto il profilo deontologico.*

SANZIONE: *Sospensione dall'Albo 3 mesi*



COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE DI BARI
ARTICOLAZIONI IN COLLEGI
2017-2020

COLLEGIO N° 1 : **Lenoci Leonardo** (Presidente),
Fanigliuolo Antonia (Segretario),
Casucci Camilla (Componente);



COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE DI BARI
ARTICOLAZIONI IN COLLEGI
2017-2020

COLLEGIO N° 2 : **Montalto Maurizio** (Presidente),
Conforti Paolo (Segretario),
Roselli Luigia Raffaella
(Componente);



COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE DI BARI
ARTICOLAZIONI IN COLLEGI
2017-2020

COLLEGIO N° 3 : **Pisani Leonardo A.**(Presidente),
Siano Antonio (Segretario),
Bonasia Francesco Paolo
(Componente);



COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE DI BARI
ARTICOLAZIONI IN COLLEGI
2017-2020

COLLEGIO N° 4 : **Pisoni Attilio** (Presidente),
Patruno Cosimo (Segretario),
Quarta Massimiliano Michele
(Componente);



COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE DI BARI
ARTICOLAZIONI IN COLLEGI
2017-2020

COLLEGIO N° 5 : **Vernole Antonio** (Presidente),
Toritto Antonio (Segretario),
Pepe Paola (Componente).

**IL REGOLAMENTO INTERNO
DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BARI**

Tre livelli di giudizio:

- 1) Consiglio di Disciplina Territoriale istituito presso l'Ordine;
- 2) Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- 3) solamente per violazioni di legge, incompetenza ed eccesso di potere, ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ex art. 17 R.D. n° 2537/1925).

Art. 1.03 Collegi di disciplina

I Collegi di Disciplina sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Tutte le deliberazioni di ogni singolo Collegio di Disciplina devono essere sottoposte al visto del Presidente del Consiglio di Disciplina.

Art. 1.04 Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale

Sono rimessi alla valutazione del Presidente di Disciplina:

- ✓ la costituzione dei Collegi di Disciplina, con assegnazione dei consiglieri a ognuno di essi, da effettuare sulla base di criteri obiettivi;
- ✓ la ripartizione dei consiglieri all'interno degli stessi;
- ✓ se prevedere Collegi di Disciplina fissi o meno;
- ✓ gli aspetti organizzativi e operativi dei Collegi di Disciplina.

L'assegnazione dei procedimenti ai diversi Collegi di Disciplina da parte del Presidente del Consiglio di Disciplina risponderà a criteri di funzionalità, equità distributiva e trasparenza.

Art. 1.05 Giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla Sezione B dell'Albo

I giudizi disciplinari che riguardano iscritti alla sezione B dell'Albo sono assegnati d'ufficio al Collegio di cui fa parte il Consigliere proveniente dalla sezione B dell'Albo.

Art. 1.09 Segnalazioni di violazioni del codice deontologico

L'azione disciplinare a carico d'iscritto all'Ordine può avere origine:

- **su iniziativa da parte di persone fisiche o giuridiche** che vi abbiano interesse (cittadini, società, enti, ecc.), che segnalino con esposti violazioni del codice deontologico;
- **su iniziativa o richiesta del Procuratore della Repubblica;**
- **d'ufficio** a seguito di notizie di abusi e mancanze commessi, avute anche in via occasionale, come, ad esempio, tramite la stampa.

.....

Qualora si apprenda, **anche occasionalmente**, che a carico dell'iscritto sia stata adottata una sentenza di condanna, spetterà al Consiglio di Disciplina esperire le iniziative più opportune per verificare l'esattezza della notizia ai fini di una sua valutazione in sede disciplinare.

Art.1.10 Procedimento disciplinare parallelo a procedimento penale

Nel caso di un procedimento disciplinare parallelo a un procedimento penale, **il procedimento disciplinare é autonomo e indipendente dal giudizio penale** e, pertanto, non deve essere necessariamente o automaticamente sospeso in attesa dell'esito finale del giudizio penale, poiché per la sanzionabilità in sede disciplinare non è necessario che il comportamento abbia rilevanza penale; esso può essere, quindi, concluso senza necessariamente attendere l'esito di quello penale.

Art. 1.13 Prescrizione

L'azione disciplinare risulta prescritta quando sia inutilmente decorso il termine, senza intervenuta sospensiva, **di cinque anni dal momento in cui si è verificata la condotta lesiva delle norme deontologiche.**

Fase istruttoria

Art. 2.01 Fase iniziale istruttoria: verifica dei fatti

Il Presidente del Consiglio di Disciplina e/o lo stesso Consiglio di Disciplina dopo una sintetica istruttoria verifica se ci sono le condizioni per instaurare un procedimento disciplinare

In caso negativo la pratica sarà archiviata

In caso positivo il Presidente del Consiglio di Disciplina provvederà ad assegnare il procedimento a uno dei Collegi di Disciplina

Art. 2.02 Possibilità di difesa dell'incolpato

In ogni fase del procedimento disciplinare l'incolpato deve sempre essere posto nella piena condizione di interloquire e **gli deve essere assicurata la più ampia possibilità di difesa,** permettendogli di avere assistenza legale e/o tecnica e l'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento, previa comunicazione della richiesta agli eventuali soggetti/autori degli atti oggetto dell'accesso.

L'inosservanza di tali condizioni - e quindi la violazione del diritto di difesa - può comportare la nullità alla decisione.

Art. 2.03 Completamento dell'istruttoria

Conclusa la fase iniziale istruttoria il Presidente convoca il Collegio di Disciplina, per valutare e decidere, a maggioranza, se i fatti costituiscano o meno presupposto di violazione di norme deontologiche e se devono, comunque, essere adottati provvedimenti dovuti.

In caso negativo, il caso sarà archiviato e la pratica sarà rimessa al Presidente del Consiglio di Disciplina,

In caso positivo il Presidente del Collegio di Disciplina darà corso alle successive fasi, con l'audizione dell'incolpato.

Art. 2.04 Audizione dell'incolpato

Il Presidente convoca il Collegio di Disciplina e l'incolpato affinché possa essere udito sulla situazione davanti al Collegio medesimo. Per tale convocazione non è prevista la notifica con ufficiale giudiziario ed è, quindi, sufficiente una raccomandata A/R, una PEC o altro mezzo idoneo che garantisca, comunque, la prova dell'avvenuta ricezione

Art. 2.05 Fase finale dell'istruttoria: decisione in merito al fatto di dare o meno inizio a giudizio disciplinare

Al termine dell'audizione, il Collegio di Disciplina discute la situazione e decide se vi sia motivo per dare corso a un giudizio disciplinare **individuando, con riferimento al codice deontologico e ad altra specifica normativa di legge, quali norme si possano ipotizzare violate.**

Nel caso in cui il Collegio di Disciplina non ravvisi l'esistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, delibera il non luogo a procedere e l'archiviazione del caso.

"RICHIAMO"

Nel caso in cui la violazione della norma di comportamento appaia lieve e sia dettata da inesperienza, per cui consegua decisione di non dare corso a un procedimento disciplinare con archiviazione dello stesso, é, comunque, possibile un **"richiamo"** da parte del Presidente del Consiglio di Disciplina che non costituisca sanzione disciplinare.

Della fase istruttoria non deve essere data comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.

Fase decisoria

Art. 3.01 Inizio del giudizio disciplinare

Nel caso in cui il Collegio di Disciplina abbia deliberato che vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare, inizia la fase decisoria

Il Presidente che fa citare l'incolpato a mezzo di Ufficiale Giudiziario a comparire dinanzi al Collegio di Disciplina, **in un termine non inferiore a quindici giorni,** per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discolpa

Art. 3.03 Discussione del giudizio disciplinare

Nel giorno e nell'ora indicati nel **decreto di citazione** ha luogo la riunione del Collegio di Disciplina nel corso della quale, dopo l'esposizione dei fatti da parte del Relatore, ha luogo lo svolgimento delle difese da parte dell'incolpato o del legale e/o di un esperto di sua fiducia.

La seduta va verbalizzata in maniera completa e precisa.

Art. 3.05 Sanzioni

La decisione del Collegio di Disciplina può essere:

- **il non luogo a procedere**, ove non si ritengano violate norme deontologiche - la pratica viene archiviata
- **l'irrogazione di una sanzione disciplinare**

Nel caso di violazioni accertate, le sanzioni che il Collegio di disciplina può pronunciare sono le seguenti:

senza notifica al colpevole tramite Ufficiale Giudiziario:

- **l'avvertimento:** consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina **all'incolpato**, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi;

con notifica al colpevole tramite Ufficiale Giudiziario:

- **la censura:** consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina all'incolpato, con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo;
- **la sospensione dall'esercizio della professione**
 - per un tempo massimo di sei mesi;
 - due anni nei casi previsti dall'art. 29 del DPR 380/2001 (conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano ecc.);

- **la cancellazione dall'Albo.**

Art. 3.07 Notifica della sanzione

Conclusosi il procedimento disciplinare, Il Presidente del Consiglio di Disciplina:

se trattasi di avvertimento, provvede a inviare, con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, la lettera con la quale sono dimostrate al colpevole le mancanze commesse con l'esortazione a non ricadervi;

se trattasi di censura, sospensione o cancellazione dall'Albo, provvede a notificare la stessa al colpevole per mezzo di Ufficiale Giudiziario

Ogni decisione sarà inviata:

- al Presidente del Consiglio dell'Ordine;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente, che potrebbe impugnare la deliberazione disciplinare presentando ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

I provvedimenti definitivi (ovvero non impugnati) di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati ai seguenti uffici ed enti :

- Corte di appello territorialmente competenti;
- Tribunale territorialmente competente;
- Prefettura territorialmente competente;
- Camera di Commercio territorialmente competente;
- Ministero della Giustizia;
- Ministero degli Interni;
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- Consigli Territoriali degli Ordini degli Ingegneri.

I provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella personale dell'iscritto e sull'Albo Unico.

Art. 4.01 Ricorso per impugnazione provvedimento assunto dal Collegio di Disciplina

Il ricorso avverso la decisione assunta dal Collegio di Disciplina deve essere proposto **nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione** o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e in ogni caso da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza.

Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato, ossia al Consiglio di Disciplina.

Art. 5.01 Esecutività delle sanzioni

Le sanzioni sono immediatamente esecutive e il ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri non ne sospende automaticamente l'efficacia.

Pertanto, posto che l'incolpato può proporre con il ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri istanza di sospensione dell'efficacia della sanzione ex art. 3 del DPR n. 1199/1971, per un principio di opportunità giuridica, è comunque auspicabile, anche se non indispensabile, che l'esecuzione delle sanzioni comminate venga differita alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito per la presentazione del ricorso, prevedendo, inoltre, che l'eventuale proposizione del ricorso stesso nei termini comporti la proroga del differimento dell'esecuzione della sanzione fino alla decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Le sanzioni diventano definitive quando non venga presentato ricorso nei termini prescritti o nel caso in cui esso sia respinto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Art. 6.01 Sanzioni derivanti da norme di legge

Nel caso di condanna alla **reclusione e alla detenzione**, il Consiglio di Disciplina, sempre tramite un Collegio di Disciplina, può disporre il provvedimento disciplinare di **cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione, a seconda delle circostanze.**

La sospensione ha sempre luogo quando sia stato emesso ordine di custodia cautelare in carcere e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna tale da impedire l'iscrizione nell'Albo **(perdita dei diritti civili) deve essere sempre ordinata la cancellazione dall'Albo.**

In questi casi il provvedimento di cancellazione è assunto dal Consiglio dell'Ordine, su comunicazione della formale decisione (trattasi di atto dovuto) adottata da parte del Consiglio di Disciplina, tramite un Collegio di Disciplina, senza procedimento disciplinare.

Nel caso l'iscritto sia inadempiente nei confronti dell'**Inarcassa**, ai sensi dell'art. 16 della legge 03.01.1981 n. 6 e dell'art. 2, comma 3, del Regolamento generale previdenza 2012, per omissione, ritardo oltre i termini stabiliti, infedeltà della comunicazione annuale obbligatoria relativa al reddito professionale ai fini IRPEF e al volume di affari complessivi ai fini IVA, il Consiglio di Disciplina, sempre tramite un Collegio di Disciplina, può disporre **il provvedimento disciplinare di sospensione dall'Albo fino all'adempimento;**

Art. 7.01 Sospensione per morosità

Qualora l'iscritto non adempia al versamento della **quota annuale d'iscrizione** viene avviato un ordinario procedimento disciplinare nei suoi confronti, che si concluderà, nel caso in cui persista la morosità, con **la sua sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato** ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536.

Art. 8.01 Reiscrizione dopo la cancellazione

Colui il quale sia stato cancellato dall'Albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

- a) nel caso previsto dall'art. 46 R.D. n. 2537/1925, quando abbia ottenuto la **riabilitazione** giusta le norme del codice di procedura penale;
- b) negli altri casi, quando siano decorsi **due anni** dalla cancellazione dall'Albo.
- c)

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative; ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità del D.M. 01.10.1948 (*"Norme di procedura per la trattazione per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri"*).

TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEI RECLAMI AVANTI IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Art. 10.01 Richiami normativi

Ai sensi dell'art.10 del **R.D. 23.10.1925 n. 2537** "*Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto*", l'interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale degli Ingegneri avverso la deliberazione del Consiglio di Disciplina.

Le modalità relative alla presentazione dei ricorsi sono contenute nel D.M. 01.10.1948 "*Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri*".

Art. 11.01 Oggetto dei ricorsi

I ricorsi avanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri ex R.D. n. 253711925 possono riguardare **l'impugnazione dei seguenti provvedimenti:**

- deliberazioni disciplinari dei Collegi di Disciplina (art. 48);
- deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in relazione alla domanda d'iscrizione all'albo (art. 10);
- deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in relazione alla cancellazione dall'albo e alla domanda di riammissione (art. 21);
- deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in relazione alla revisione dell'Albo (art.22).

Art. 11.02 Modalità di presentazione dei ricorsi

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri possono essere proposte dal professionista interessato e devono essere presentate, pena irricevibilità, **entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta notificazione** del provvedimento impugnato.

Il ricorso per impugnazione deve essere presentato o notificato presso il Consiglio di Disciplina che ha emesso la deliberazione che s'intende impugnare.

Nel caso in cui le deliberazioni siano ritenute contrarie a disposizioni di legge o a regolamenti, il ricorso può, inoltre, essere presentato, entro lo stesso termine di 30 giorni, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.

Non sono ammessi ricorsi presentati da altri soggetti.

Art. 11.04 Iter dei ricorsi

Il ricorso deve essere presentato o notificato, al Consiglio di Disciplina che ha emesso la deliberazione che s'intende impugnare o presso il Consiglio dell'Ordine, nel caso di ricorsi avverso i provvedimenti di iscrizione all'Albo.

Il Consiglio di Disciplina/Consiglio dell'Ordine comunica il ricorso:

- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente, se il ricorrente é il professionista;
- al professionista, se il ricorrente é la Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.

Il ricorso, insieme agli atti del procedimento, deve rimanere depositato presso il Consiglio di Disciplina/Consiglio dell'Ordine **per trenta giorni** successivi alla data di scadenza del termine stabilito per ricorrere: in tale mese **sia l'interessato** che la **Procura della Repubblica** possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni e presentare documenti.

Successivamente gli atti, **sono inviati dal** Consiglio di Disciplina/Consiglio dell'Ordine **al** Consiglio Nazionale degli Ingegneri,

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ricevuto il ricorso, lo **invia** al Ministero della Giustizia per la fascicolazione.

Qualora il ricorso non sia completo nelle sue parti, il Ministero provvede direttamente a farne richiesta al Consiglio di Disciplina (o al Consiglio dell'Ordine, nel caso di provvedimenti d'iscrizione all'albo) e/o al ricorrente.

Il **ricorso fascicolato e completo** nelle sue parti **ritorna** al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Art. 11.06 Fase istruttoria

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri **invita le parti, con lettera raccomandata,** a prendere visione del fascicolo e a produrre memorie difensive e ulteriori documenti e repliche in un periodo di tempo stabilito. In tale periodo, prima della nomina del relatore, il Presidente può disporre le indagini ritenute opportune.

Quindi, qualora il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il Presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta.

Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri per essere sentito personalmente.

Art. 11.07 Fase decisoria

Scaduto il termine fissato, il Presidente nomina il Consigliere-Relatore del ricorso. Viene quindi fissata la data per la trattazione del ricorso. Detta data viene comunicata con lettera raccomandata:

- ✓ al Consiglio di Disciplina/Consiglio dell'Ordine,
- ✓ all'interessato
- ✓ alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.

Le sedute del Consiglio Nazionale degli Ingegneri non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere-Relatore che riassume il ricorso, fa entrare le parti, insieme o separatamente, anche varie volte ove ciò sia ritenuto necessario.

Al termine della discussione la decisione viene posta ai voti e viene decisa a maggioranza.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente, il quale, quindi, vota per ultimo.

Art. 11.08 Contenuto della decisione

La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano.

La decisione deve contenere:

- ✓ il nome del ricorrente;
- ✓ l'oggetto dell'impugnazione;
- ✓ le motivazioni della decisione;
- ✓ il dispositivo;
- ✓ l'indicazione del giorno, mese e anno in cui é pronunciata;
- ✓ la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

Art. 11.10 Pubblicazione della decisione

La pubblicazione della decisione consiste nel deposito dell'originale nella segreteria del CNI, che ne invia copia, con lettera raccomandata:

- ✓ al professionista interessato,
- ✓ al Consiglio di Disciplina/all'Ordine
- ✓ alla Procura della Repubblica.

La procedura per l'accesso agli atti è contenuta nel DPR n.184/2006, che disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel Capo V della Legge n. 241/1990.



OIBA
ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Bari

GRAZIE PER L'ATTENZIONE